



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 02/12/2024

Numero Registro Dipartimento 2234

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 17229 DEL 03/12/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO SUCCESSIONE LEGITTIMA QUOTA SOCIO DEFUNTO E
VARIAZIONE COMPAGINE SOCIALE SOCIETA' "FARMACIA DAVOLI S.R.L." - TITOLARE DI
SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI SAN CALOGERO (VV).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R. n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** il giorno 20 ottobre 1998, in Catanzaro, con atto pubblico per notaio dott.ssa Paola Gualtieri, Repertorio n. 111.117, Raccolta n. 25.614, la dott.ssa Davoli Barbara, farmacista - già titolare della sede farmaceutica del Comune di San Calogero (VV) ubicata alla via Firenze n. 2 giusto Decreto del Prefetto di Catanzaro n. 11821 del 5 luglio 1956 - ha trasferito la proprietà e la titolarità del diritto di esercizio della predetta farmacia al dott. Monteleone Maurizio;

-**CHE** con D.G.R. n. 305 del 2 marzo 1999 e D.P.G.R. n. 203 del 12 aprile 1999 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di San Calogero (VV), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa ubicata alla via Firenze n. 2, dalla dott.ssa Davoli Barbara al dott. Monteleone Maurizio, farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale della Provincia di Vibo Valentia;

- **CHE** il giorno 19 luglio 2023 in Vibo Valentia, con atto pubblico per notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 32.922, Raccolta n. 13.840, registrato a Vibo Valentia in data 21 luglio 2023 al n. 2425, Serie 1T, il dott. Monteleone Maurizio, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, ha costituito, quale unico socio, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017, una società a responsabilità limitata unipersonale avente denominazione sociale "*Farmacia Davoli S.r.l.*" e per oggetto sociale esclusivo la gestione di farmacie private pianificate sul territorio nazionale, ed in particolare la gestione della farmacia privata denominata "*Farmacia Davoli*", ubicata in San Calogero (VV), Via Firenze n. 2;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Davoli S.r.l.*", inizialmente determinato in euro 10.000,00, è stato integralmente sottoscritto e versato dal socio fondatore dott. Monteleone Maurizio;

-**CHE** il giorno 25 luglio 2023, in Vibo Valentia, come evincesi dal verbale a rogito notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 32.926, Raccolta n. 13.842, registrato a Vibo Valentia in data 26 luglio 2023 al n. 2490 Serie 1T, si è riunita l'assemblea della società a responsabilità limitata unipersonale "*Farmacia Davoli S.r.l.*" con sede legale nel Comune di San Calogero (VV) alla Via Firenze n. 2, che ha deliberato l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00, e così per l'importo di euro 20.000,00, tramite l'emissione di una nuova partecipazione del valore nominale di euro 20.000,00, con un sovrapprezzo di euro 33.873,47;

- **CHE** l'unico socio, dott. Monteleone Maurizio, autorizzato specificatamente a contrarre con sé stesso, ai sensi dell'art. 1395 Cod. Civ., ha sottoscritto una quota di partecipazione nella società "*Farmacia Davoli S.r.l.*", del valore nominale di euro 20.000,00, corrispondente all'aumento di capitale come deliberato dalla società medesima;

-**CHE** ad integrale liberazione della quota di partecipazione sottoscritta, derivante dall'aumento di capitale, e del relativo sovrapprezzo, l'unico socio, dott. Monteleone Maurizio, ha conferito nella società "*Farmacia Davoli S.r.l.*", che per mezzo del proprio amministratore unico e rappresentante organico ha accettato, la farmacia privata denominata "*Farmacia Davoli*", sede farmaceutica del Comune di San Calogero (VV), corrente in via Firenze n. 2, intesa come complesso di diritto di esercizio e connessa azienda commerciale, già di propria titolarità in virtù di D.G.R. n. 305 del 2 marzo 1999 e di D.P.G.R. n. 203 del 12 aprile 1999;

-**CHE** per effetto del suddetto aumento, il capitale sociale della società "*Farmacia Davoli S.r.l.*", rideterminato in euro 30.000,00, risultava interamente assunto e sottoscritto dal socio unico, dott. Monteleone Maurizio;

-**CHE** il suddetto conferimento in natura risultava sottoposto alla condizione sospensiva cumulativa non retroattiva consistente:

- nel rilascio e successiva notificazione individuale alla società conferitaria, del decreto amministrativo di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990 n. 18 e ss.mm.ii., di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, insieme con l'azienda commerciale che vi è connessa, a favore della società medesima;
- nell'adozione, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, e successiva notificazione individuale alla società conferitaria, del provvedimento di presa d'atto del menzionato decreto amministrativo di riconoscimento, con assegnazione alla società medesima del proprio codice regionale;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 16906 del 21 novembre 2023 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di San Calogero (VV), nonché il trasferimento della titolarità dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Via Firenze n. 2, dal dott. Monteleone Maurizio in capo alla società a responsabilità limitata di nuova costituzione con denominazione sociale "*Farmacia Davoli S.r.l.*" (P. IVA 03925980793) avente già come unico socio il dott. Monteleone Maurizio, sotto la

direzione tecnica del medesimo farmacista, regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

- **CHE** con nota del 28 ottobre 2024 trasmessa a mezzo PEC del 29 ottobre 2024 conservata in atti, la dott.ssa Monteleone Barbara, farmacista, in qualità di socio e legale rappresentante della società "*Farmacia Davoli S.r.l.*", ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., la variazione intervenuta, a seguito di successione ereditaria nelle quote del socio defunto, nella compagine della suddetta società, come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** in data 14 agosto 2024 è deceduto il dott. Monteleone Maurizio, unico socio della società "*Farmacia Davoli S.r.l.*", senza lasciare testamento; la sua eredità si è devoluta *ex lege* in favore degli eredi legittimi, dott.ssa Monteleone Barbara e dott.ssa Monteleone Maria Teresa, figlie del *de cuius*, giusta dichiarazione di successione registrata in Roma il 3 ottobre 2024 al n. 410770 vol. 88888, che sono subentrate per successione legittima nella quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia Davoli S.r.l.*" già appartenuta al *de cuius*, ricompresa nell'asse ereditario del socio defunto;

-**CHE** più precisamente, a seguito del decesso del socio unico dott. Monteleone Maurizio, la quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Davoli S.r.l.*" già spettante al socio defunto, del valore nominale di euro 30.000,00, pari al 100% del capitale sociale, si è devoluta per successione legittima a causa di morte agli eredi legittimi, che sono subentrati al *de cuius*, ai sensi dell'art. 2469 Cod. Civ., nelle seguenti rispettive misure: Monteleone Barbara per 1/2 - Monteleone Maria Teresa per 1/2;

-**CHE** a seguito dell'apertura della successione legittima del socio defunto, dott. Monteleone Maurizio, e del subentro degli eredi legittimi nella quota di partecipazione già spettante al socio defunto, la compagine sociale della società "*Farmacia Davoli S.r.l.*" risulta composta, all'attualità dalla dott.ssa Monteleone Barbara e dalla sig.ra Monteleone Maria Teresa;

-**CHE** a seguito della successione legittima degli eredi nella quota del socio defunto il capitale sociale della società "*Farmacia Davoli S.r.l.*" fissato in euro 30.000,00, all'attualità, risulta suddiviso tra i soci come segue:

- Monteleone Barbara, titolare di una quota del valore nominale di euro 15.000,00, pari al 50%% dell'intero capitale sociale;
- Monteleone Maria Teresa, titolare di una quota del valore nominale di euro 15.000,00, pari al 50%% dell'intero capitale sociale;

-**CHE** la società corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Davoli S.r.l.*" ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di farmacie private pianificate sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

- **CHE** ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Davoli S.r.l.*" è affidato al dott. Monteleone Riccardo, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

- **CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nella richiamata dichiarazione di successione;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC del 29 ottobre 2024, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Davoli S.r.l.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di

incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;

- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "Farmacia Davoli S.r.l.", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "Farmacia Davoli S.r.l." attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0049225_20241030 del 30/10/2024, relativa alla società "Farmacia Davoli S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della successione legittima degli eredi nella quota sociale del socio defunto e della variazione intervenuta nella compagine della società avente denominazione sociale "Farmacia Davoli S.r.l.", titolare della sede farmaceutica del Comune di San Calogero (VV), nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla via Firenze n. 2, in virtù del decreto dirigenziale n. 16906 del 21 novembre 2023, avente all'attualità quali unici soci la dott.ssa Monteleone Barbara e la sig.ra Monteleone Maria Teresa, sotto la direzione tecnica del dott. Monteleone Riccardo, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Vibo Valentia;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_VVUTG_Ingresso_0049225_20241030 del 30/10/2024, relativa alla società "Farmacia Davoli S.r.l.", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di San Calogero (VV), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Vibo Valentia;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)